



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE , DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI LATINA

Via Legnano, 34 - 04100 LATINA ☎ 0773 4601 Fax: 0773 1870432 ✉ seg.provv.lt@istruzione.it

POSTA ELETTRONICA

**Prot. n. 1595
Allegati 1**

Latina, li 5 febbraio 2010

**Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche
della provincia di Latina
Loro sedi**

**e p.c. al Direttore Generale
dell'U.S.R. per il Lazio**

Alle OO.SS. del Comparto Scuola

OGGETTO: Cessazione dal servizio del personale docente, educativo ed A.T.A. a decorrere dal 1° settembre 2010-. Eventuali proroghe o risoluzioni del rapporto di lavoro per compiuto quarantennio.

Si fa seguito, per quanto di competenza di questo U.S.P. , alla lettera circolare dell'U.S.R. Lazio – Direzione Generale – Ufficio V – A000DRLA – prot .n.2080 del 3 febbraio 2010, trasmessa direttamente anche alle istituzioni scolastiche del Lazio.

Al riguardo, si fa presente che in tema di eventuali proroghe , la classe di concorso in esubero, per la quale pertanto non è ammesso il trattenimento in servizio del personale docente, relativa all'organico di diritto 2009/2010 e prevedibilmente per l'organico di diritto 2010/2011 riguarda la classe di concorso 33/A - Educazione Tecnica nella scuola secondaria di I grado.

Si rammenta, inoltre, di trasmettere tempestivamente, a questo stesso U.S.P., le dichiarazioni del personale della scuola che, secondo la predetta circolare, abbia manifestato espressamente la volontà di non far valere periodi di pre ruolo nel conteggio dell'anzianità contributiva di servizio.

Per quanto sopra e per l'eventuale “risoluzione forzata del rapporto di lavoro per compiuto quarantennio”, si rinvia, infine, alle disposizioni indicate anche nella Direttiva del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 94 del 4 dicembre 2009, già trasmessa alle istituzioni scolastiche di questa provincia e alla lettera circolare del M.I.U.R. – Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico - prot. n. A00DGPERS 1053 del 29 gennaio 2010, che si allega.

**FIRMATO
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Maria Rita Calvosa)**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico

Prot. n. AOODGPER 1053
D.G. per il personale della scuola
Uff. III

Roma, 29 gennaio 2010

Direttori degli Uffici Scol.Regionali
LORO SEDI

Oggetto: Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009 concernente l'applicazione dell'art.72 della legge 133 del 6 agosto 2008., come sostituito dall'art. 17, c.35 novies del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.102.

Nel comunicare che la Direttiva in oggetto è stata registrata alla Corte dei Conti in data 14 gennaio 2010, Reg. 1, foglio 59, si ritiene necessario fornire alcune indicazioni:

1) Applicazione comma 11 dell'art. 72 (personale docente, educativo e ATA)

Al punto 2.1 della Direttiva si dispone che la "risoluzione forzosa" del rapporto di lavoro per il raggiungimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni non intervenga qualora l'interessato maturi nel periodo di vigenza della normativa citata in oggetto, il diritto al passaggio ad una successiva classe stipendiale.

Poiché tale passaggio avviene, nella gran parte dei casi, dal 1° gennaio di ogni anno e considerato che, per la scuola, la scadenza del 3° anno di vigenza della norma è collocato nel corso dell' a.s. 2011/2012, si precisa che è ammesso a fruire della deroga anche il personale che transita nella classe stipendiale successiva con decorrenza 1° gennaio 2012.

2) Applicazione comma 7 dell'art. 72

L'istanza di trattenimento in servizio, non oltre il compimento del 67° anno di età, può essere accolta, in assenza di esubero, nel caso in cui gli interessati non raggiungano l'anzianità contributiva di 40 anni, rispettivamente, alla data del 31 agosto 2010 o del 31 agosto 2011.

Nel caso di una anzianità contributiva di 39 anni, il trattenimento in servizio, eventualmente spettante, viene concesso per un solo anno.

Non rientrano nella disciplina della direttiva in oggetto le fattispecie di cui ai vigenti commi 2 e 3 dell'art. 509 del D.l.vo 297/94 la cui applicazione non è stata modificata dalla intervenuta normativa.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to LUCIANO CHIAPPETTA



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE , DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI LATINA

Via Legnano, 34 - 04100 LATINA ☎ 0773 4601 Fax: 0773 460250 ✉ seg.provv.lt@istruzione.it

POSTA ELETTRONICA

Prot. n.
Allegati 1

Latina, li 10 febbraio 2010

Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche
della provincia di Latina
Loro sedi

e, p.c. al Direttore Generale
dell'U.S.R. per il Lazio

Alle OO.SS. del Comparto Scuola

OGGETTO: Direttiva n. 94/2009 ; elenchi di supporto all'individuazione del relativo personale destinatario.

Facendo seguito alla lettera circolare di quest'Ufficio Scolastico Provinciale, prot.n. 1595 del 5 febbraio 2010, si trasmettono, come supporto per l'individuazione degli eventuali destinatari della direttiva in oggetto, gli elenchi del personale docente, educativo ed ATA in servizio nelle istituzioni scolastiche di questa provincia, con una anzianità stimata di almeno 28 anni, pervenuti dalla Direzione Generale del personale scolastico del M.I.U.R , per il tramite dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.

Le stime sono state effettuate estraendo dalle banche dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze le posizioni in godimento delle classi stipendiali di anni 28 e 35; laddove disponibile è riportata anche la data di scadenza della posizione in godimento.

Si fa ad ogni buon fine presente che detti elenchi non potrebbero risultare esaustivi di tutte le posizioni esistenti, per cui le SS.LL. si attiveranno , con le modalità che riterranno più opportune e tenendo conto delle norme che disciplinano la materia, al fine di operare una attenta ricognizione dell'anzianità contributiva del personale in servizio, anche in relazione ad eventuali provvedimenti di risoluzioni del rapporto di lavoro per compiuto quarantennio con decorrenza 1° settembre 2011, oltre che quelli con decorrenza 1° settembre 2010.

Al riguardo, per quel che concerne l'applicazione dell'art. 72, comma 7, del Decreto Legge 122/2008, riguardante il trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età, si fa presente che esso potrà essere concesso esclusivamente nel caso di mancato raggiungimento dell'anzianità contributiva massima di 40 anni entro la data del 1° settembre 2010 e a condizione che il soggetto non appartenga a classi di concorso, posti o profili in esubero che per questa provincia riguardano la sola classe di concorso 33/A – Educazione tecnica nella scuola media -.

Tale ipotesi è realizzabile soltanto in conformità al predetto art. 72, comma 7, del Decreto Legge citato, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 133/2008, come sostituito dall'art. 17, comma 35 – novies -, del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge n.102/2009, per l'applicazione dell'art. 509, comma 5, del D.L.vo n. 297/1994 (che recepisce la proroga per un biennio di cui all'art. 16 comma 1 del D.L.vo 503/1992).

Tale normativa, di carattere primario, trova la sua attuazione nella norma secondaria ministeriale come formulata con la direttiva in argomento, n. 94/2009 e con la precisazione contenuta nella lettera circolare ministeriale, prot.n. AOODGPER 1053, del 29/1/2010. Dette disposizioni ministeriali sono state già diffuse alle istituzioni scolastiche da questo Ufficio Scolastico Provinciale.

Non ultimo, si faccia altresì riferimento alla nota della Direzione generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio V-, prot. AOODRLA n. 2080, del 3 febbraio 2010, trasmessa direttamente anche alle SS.LL.

Conseguentemente, in relazione ai provvedimenti di concessione di proroghe già emessi dalle SS.LL e inviati a questo Ufficio, si fa presente che essi dovranno essere rivisti alla luce delle disposizioni sopra richiamate, adottando i consequenziali provvedimenti di conferma ovvero di annullamento delle proroghe già concesse e, quindi, comunicati a questo ufficio, dal momento che non è possibile tenere conto di quelli ad oggi trasmessi, in quanto emanati in assenza delle indicazioni di cui sopra.

Per quanto riguarda, invece, il comma 11 dell'art. 72 del D.L. 122/2008 e successive modificazioni, le SS.LL. procederanno, per coloro che maturino i 40 anni di anzianità contributiva alla data del 31 agosto 2010, all'invio del preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Qualora, nel periodo di vigenza della legge, l'interessato abbia titolo al raggiungimento di un ulteriore scatto stipendiale (ossia, dato l'attuale inquadramento contrattuale, il c.d. " gradone"), le SS.LL, fermo restando l'obbligo di emettere il preavviso di risoluzione entro il 28 febbraio 2010, differiranno la decorrenza della risoluzione del rapporto alla data del 1° settembre 2011 ovvero del 1° settembre 2012, qualora il cosiddetto scatto intervenga a maturazione, rispettivamente l'1/1/2011 e l'1/1/2012.

Infine si raccomanda alle SS.LL. medesime di inviare tempestivamente a quest'Ufficio Scolastico Provinciale – Settore Pensioni - gli eventuali preavvisi di risoluzione "forzosa" del rapporto di lavoro e i successivi conseguenti provvedimenti definitivi di collocamento a riposo per compiuto quarantennio, nonché gli eventuali provvedimenti motivati di concessione del trattenimento in servizio emanati ai sensi delle vigenti disposizioni.

FIRMATO

PER IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Maria Rita Calvosa)

Dott. Gaetano Lenti
VICARIO DEL DIRIGENTE